

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 91/2009 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Apertura

- (1) Il 26 settembre 2007 alla Commissione è pervenuta, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»), una denuncia presentata dall'European Industrial Fasteners Institute (EIFI, «il denunciante») a nome di produttori che rappresentano una quota rilevante, nella fattispecie oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio.
- (2) La denuncia conteneva elementi atti a dimostrare l'esistenza di pratiche di dumping per determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e il conseguente pregiudizio no-

tevole, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

- (3) Il 9 novembre 2007 è stato avviato un procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di apertura di procedimento⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura»).

2. Mancata imposizione di misure provvisorie

- (4) Vista la necessità di approfondire l'esame di alcuni aspetti dell'inchiesta, è stato deciso di continuare tale inchiesta senza l'imposizione di misure provvisorie sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC.

- (5) Il 4 agosto 2008 a tutte le parti interessate è stato fatto pervenire un documento informativo contenente i risultati preliminari fino a quello stadio dell'inchiesta («documento informativo»), con l'invito a formulare osservazioni al riguardo.

- (6) Successivamente, l'inchiesta è proseguita per prendere in considerazione, tra l'altro, aspetti attinenti all'interesse comunitario e si è proceduto a un'analisi approfondita della definizione/comparabilità del prodotto, elementi che erano stati contestati da varie parti interessate.

3. Parti interessate dal procedimento

- (7) L'apertura del procedimento è stata ufficialmente notificata ai produttori comunitari all'origine della denuncia, agli altri produttori comunitari, ai produttori esportatori, agli importatori, agli utilizzatori, alle associazioni interessate e ai rappresentanti del governo della RPC. Alle parti interessate è stata data la possibilità di formulare per iscritto osservazioni e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 267 del 9.11.2007, pag. 31.

